

Il direttore del dipartimento delle finanze anticipa al Senato l'orientamento della riforma

Incentivi edilizi, l'ora del rigore

Restyling per le spese fiscali, aliquote e massimali più bassi

DI CRISTINA BARTELLI

Ristrutturazioni edilizie con aliquote di sconto fiscale al 50%, massimali più bassi e sotto forma di contributo. Sono tre i requisiti per il futuro delle spese fiscali in edilizia ma più in generale tutte emerse dall'audizione di martedì 16 aprile in commissione finanze al Senato del direttore del dipartimento delle finanze Giovanni Spalletta. Un cambio di prospettiva che trova d'accordo il presidente della commissione finanze Massimo Garavaglia che commenta a ItaliaOggi: «In questo modo si ha la possibilità di verificare l'istanza e successivamente ricevi il contributo sotto forma di erogazione o di detrazione e risolvi anche il problema degli incapienti». Inoltre i tempi della riforma stringono perché si guarda alle agevolazioni in scadenza al 31 dicembre 2024. Nel testo dell'audizione il direttore del dipartimento finanze dunque oltre a ripercorrere la vicenda normativa e politica del superbonus si sofferma sul futuro degli incentivi edilizi: «Sotto il profilo strutturale, in particolare, ritengo che una complessiva razionalizzazione della normativa in materia di agevolazioni edilizie, con particolare riferimento a quelle in scadenza al 31 dicembre 2024, e una ridefinizione delle misure di incentivazione non possa-



Giovanni Spalletta

no prescindere da due considerazioni frutto della recente esperienza. In primo luogo, gli incentivi fiscali devono essere congegnati evitando aliquote eccessivamente generose, e prevedendo limitazioni più stringenti nei massimali di spesa, al fine di ridurre comportamenti opportunistici da parte dei beneficiari ed effetti dirompenti difficilmente prevedibili ex ante. In secondo luogo, come più volte indicato dal Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze, la trasformazione dei crediti di imposta in contributi diretti di spesa soggetti a procedure di autorizzazione preventiva per accedere ai benefici appare oggi raccomandabile per raggiungere il duplice obiettivo di fornire informazioni preventive di monitoraggio della spesa all'Amministrazione competen-

te e di acquisire tempestivamente i dati sull'andamento degli effetti delle medesime misure sotto i profili di impatto sulla finanza pubblica». Dunque come ha sempre ricordato il direttore del dipartimento le aliquote della legislazione sul superbonus sono un unicum se confrontate con quelle degli altri paesi. Ue dove si assestano tra il 20% e il 70%. Spalletta lo ripete più volte nel corso della sua audizione: «misure agevolative automatiche e senza preventiva autorizzazione non sono più compatibili con il nuovo quadro di finanza pubblica a seguito delle nuove regole di governance economica europea». Di più la corsa a arginare le norme e allo stesso derogarle fatta dalla politica ha ingenerato la crescita dei volumi registrati in particolar modo nel 2023. Osserva Spalletta che: «La previsione di deroghe rispetto all'immediata applicazione delle misure restrittive sopra citate si è resa necessaria per rispondere all'esigenza di tutela nei confronti di cittadini che avevano intrapreso delle azioni concrete, avendo anche fronteggiato dei costi iniziali, e che dunque nutrivano legittime aspettative».

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Contraddittorio preventivo Esclusi gli enti locali

Contraddittorio preventivo si ridefinisce il perimetro degli atti esclusi. Fuori gli enti locali, l'elenco degli atti per cui sarà escluso l'invito preventivo del Fisco potrebbero essere 11 come ad esempio gli atti che contengano la liquidazione automatica ma che non comporta una valutazione di merito da parte degli uffici. Sono queste, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare le novità del decreto del ministero dell'economia sull'attuazione del contraddittorio preventivo che dovrà essere emanato entro il 30 aprile data in cui entrerà in vigore come dal decreto legge 39/2024 la riforma del contraddittorio. Novità, poi, in arrivo, sulla decorrenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo sanzioni attualmente all'esame delle camere. Il decreto potrebbe essere modificato proprio sulle decorrenze in quanto difficilmente la commissione finanze del senato darà il parere entro il termine del 30 aprile e il provvedimento dovrà tornare per seconda approvazione in consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sul tema del contraddittorio preventivo, si ricorda è stato necessario introdurre una norma nel decreto legge 30/24 quello sul superbonus che recepisse l'indicazione dell'atto di indirizzo del ministero dell'economia per un coordinamento dell'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate che avevano giocato di anticipo con gli atti in scadenza entro il 25 marzo.

Nel dl 39/24 è stato determinato che lo schema di atto notificato al contribuente entrerà in vigore dal 30 aprile, il decreto del ministero elencherà gli atti che restano fuori da questo adempimento e nell'ultima versione della misura l'esclusione è allargata anche agli atti di gestione degli enti locali.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI SE LA CILA È SUCCESSIVA AL 30 MARZO 2024

Monitoraggio bonus, sanzioni differenziate per mancato invio

Sanzioni differenziate per mancato invio dei dati, destinati al monitoraggio della spesa pubblica, all'Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. L'omessa trasmissione comporta, infatti, l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000, se la Cila o la richiesta di titolo abilitativo sono antecedenti al 30/03/2024, e nessuna sanzione ma la decadenza delle agevolazioni, se Cila e richiesta di titolo abilitativo sono successivi alla detta data.

Questo ciò che emerge dal documento relativo all'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, del 16 aprile scorso in merito ai contenuti del secondo decreto "blocca cessioni" (dl 39/2024), definito nel medesimo documento "decreto Agevolazioni", trattati presso la sesta commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica (si veda ItaliaOggi 17/04/2024).

Nel corso dell'audizione è stato passato in rassegna il provvedimento evidenziando, innanzitutto, le modifiche alle deroghe introdotte dal dl 11/2023 (primo blocco crediti) con la conferma della possibilità della cessione e dello sconto in fattura per gli interventi per i quali, in data anterior-

re al 30 marzo scorso (data di entrata in vigore del dl 39/2024) gli Iacp, le cooperative di abitazione, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, se già costituiti alla data del 17/02/2024, abbiano presentato la Cila, abbiano adottato la delibera assembleare per gli interventi sulle parti comuni, abbiano presentato l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, abbiano iniziato i lavori o abbiano stipulato un accordo vincolante, versando acconti sul prezzo.

Limitazione anche per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche poiché la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o lo sconto, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, è stata ulteriormente ridotta, dopo la più recente restrizione avvenuta con il dl 212/2023; per l'opzione indicata, in presenza di questi interventi, sono ammesse soltanto le spese sostenute fino al 30/03/2024 mentre, per quelle sostenute successivamente, soltanto se risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, sono iniziati i lavori o si sia in possesso di un accordo vincolante con versamento di acconti.

Sono state esaminate anche le mo-

difiche introdotte sulla disciplina della remissione in bonis, di cui al comma 1 dell'art. 2 del dl 16/2012, con particolare riferimento alla ulteriore limitazione di procedere con la sostituzione delle comunicazioni entro lo scorso 4 aprile, se riferibili alle spese del 2023 e alle rate non fruiti degli anni dal 2020 al 2022 e se inviate tra il 1° e il 4/04.

Il provvedimento ha introdotto, inoltre, una nuova comunicazione, in aggiunta a quella destinata all'Enea per i dati relativi all'efficientamento energetico che fruisce del superbonus (comma 1, art. 3 del dl 39/2024), da inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, destinata al monitoraggio della spesa pubblica, imposta ai contribuenti che entro il 31/12/2023 hanno presentato la Cila o l'istanza per la richiesta del titolo abilitativo e non hanno concluso i lavori o che hanno presentato la Cila o la domanda di acquisizione del titolo abilitativo a partire dall'1/01/2024.

Come detto, in caso di omissione dell'invio della citata comunicazione, contenente dati catastali, ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data del 30/03/2024 e di quelle presuntive da sostenere successivamen-

te a tale data, nonché le percentuali delle detrazioni spettanti, oltre alla sanzione amministrativa (euro 10.000) si può verificare anche la decadenza del bonus, non potendo fruire dell'istituto della remissione in bonis, se la Cila o l'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo è successiva alla data di entrata in vigore del decreto (30/03/2024).

Infine, con riferimento alla utilizzabilità dei crediti maturati in relazione agli interventi edilizi, il decreto dispone la sospensione dell'utilizzo degli stessi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti per la riscossione per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se relativi a imposte erariali, sanzioni e interessi e da attivi, compresi quelli da atti di recupero emessi dall'Agenzia delle entrate; si fa riferimento ai crediti presenti nella piattaforma telematica e il blocco opera in presenza di debiti per i quali sia decorso il trentesimo giorno dalla scadenza fissata (salva la presenza di sospensioni e/o rateazioni) e si applica fino a concorrenza degli importi iscritti a ruolo.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata